

Codice Identificativo Gara (CIG): 7584420D5E
Codice Unico di Progetto (CUP): I71B18000150005
Centro di Costo: XC5103MCP2912SI



CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV Spa

Via Bottenigo, 64/A, cap: 30175, Venezia/Marghera (VE)

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO ARTICOLO 60 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016.**

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI

DISCIPLINARE DI GARA

**CAV 08/2018/L LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO *DATACENTER* PRESSO LA
STAZIONE AUTOSTRADALE DI PADOVA EST E PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E
CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL *DATACENTER* DELLA SEDE DI
MARGHERA (VENEZIA).**

1. PREMESSE

Con provvedimento numero di protocollo 12008 dello 03/08/2018, questa stazione appaltante ha determinato di affidare l'appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia).

L'affidamento avverrà a seguito di procedura **aperta** e con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (in seguito anche solo Codice).

Luogo di svolgimento delle attività: comune di Venezia (codice NUTS: ITH35) e comune di Padova (codice NUTS ITH36).

Codice Identificativo Gara (CIG): 7584420D5E

Codice Unico di Progetto (CUP): I71B18000150005

Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'ing. Sabato Fusco, *Chief Technical Officer* della società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa, giusta nomina dell'amministratore delegato con provvedimento numero di protocollo 12723 del 29/08/2018. Numero di telefono: 041 5497135 oppure: 041 5497143, numero di fax: 041 935860; indirizzo di posta elettronica certificata: cav@cert.cavspa.it; indirizzo di posta elettronica: direzione.technica@cavspa.it.

Stazione appaltante: Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa [sede legale: Via Bottenigo, 64/A, cap: 30175, Venezia (VE)] (di seguito anche solo "CAV Spa")

Punti di contatto: area finanziaria della CAV Spa [Via Bottenigo, 64/A, cap: 30175, Venezia (VE), telefono: 041 5497111, fax: 041 5497683, indirizzo *internet*: www.cavspa.it, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cav@cert.cavspa.it, indirizzo di posta elettronica: ufficio.protocollo@cavspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto esecutivo comprensivo dei seguenti documenti:

- 02009024_PE0_GEN_REL_02R2 (CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA (NORME GENERALI),
- 02009024_PE0_GEN_REL_03R2 (CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE SECONDA (NORME TECNICHE),
- 02009024_PE0_GEN_REL_05R1 (CRONOPROGRAMMA LAVORI),
- 02009024_PE0_GEN_COM_04R2 (QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA),
- 02009024_PE0_GEN_COM_06R2 (LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE),
- 02009024_PE0_GEN_REL_01R1 (RELAZIONE GENERALE),
- 02009024_PE0_ARC_REL_01R2 (RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - OPERE CIVILI),
- 02009024_PE0_ARC_DIS_01R1 (DATA CENTER SECONDARIO PADOVA - PIANTA PIANO PRIMO STATO DI FATTO, DI PROGETTO COMPARATO E SEZIONI),



- 02009024_PE0_ARC_DIS_02R1 (DATA CENTER SECONDARIO PADOVA - ABACO PARETI E INFISSI INTERNI),
- 02009024_PE0_ARC_DIS_03R2 (DATA CENTER SECONDARIO PADOVA - PIANTA COPERTURA SCALE E PARAPETTI),
- 02009024_PE0_ARC_DIS_04R1 (DATA CENTER SECONDARIO PADOVA - PIANO TERRA PLATEA DI ALLOGGIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO),
- 02009024_PE0_ARC_DIS_05R1 (DATA CENTER PRIMARIO MARGHERA - PIANTA PIANO INTERRATO STATO DI FATTO, DI PROGETTO E COMPARATO),
- 02009024_PE0_IES_REL_01R1 (RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI),
- 02009024_PE0_IES_DIS_01R1 (DATA CENTER SECONDARIO PADOVA - PIANTA PIANO PRIMO IMPIANTI FORZA MOTRICE E LUCE),
- 02009024_PE0_IES_DIS_02R1 (DISATER RECOVERY - PADOVA PIANTA PIANO PRIMO IMPIANTI DATI E SPECIALI),
- 02009024_PE0_IES_DIS_03R1 (DATA CENTER SECONDARIO - PADOVA PIANTA PIANO PRIMO SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI FORZA MOTRICE),
- 02009024_PE0_IES_DIS_04R1 (DATA CENTER SECONDARIO - PADOVA SCHEMA A BLOCCHI FONIA E DATI),
- 02009024_PE0_IES_DIS_05R1 (DATA CENTER SECONDARIO - PADOVA SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI SPECIALI),
- 02009024_PE0_IES_DIS_06R1 (DATA CENTER SECONDARIO - PADOVA SCHEMI QUADRI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI),
- 02009024_PE0_IES_DIS_07R1 (DATA CENTER SECONDARIO - PADOVA PIANTA PIANO TERRA E PRIMO LOCALE G.E.),
- 02009024_PE0_IES_DIS_08R1 (DATA CENTER PRIMARIO - MARGHERA PIANTA PIANO INTERRATO IMPIANTI FORZA MOTRICE E LUCE),
- 02009024_PE0_IES_DIS_09R1 (DATA CENTER PRIMARIO - MARGHERA SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE ELETTRICA),
- 02009024_PE0_ITM_REL_01R1 (RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI),
- 02009024_PE0_ITM_DIS_01R1 (DATA CENTER SECONDARIO PADOVA PIANTA PIANO PRIMO E COPERTURA IMPIANTI MECCANICI),

- 02009024_PE0_ITM_DIS_02R1 (DATA CENTER SECONDARIO PADOVA PIANTA PIANO PRIMO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS),
- 02009024_PE0_ITM_DIS_03R1 (DATA CENTER PRIMARIO MARGHERA PIANTA PIANO INTERRATO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS)
- 02009024SICGENREL01R2 (DATA CENTER SECONDARIO PADOVA - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO)
- 02009024SICGENREL02R1 (DATA CENTER SECONDARIO PADOVA - FASCICOLO DELL'OPERA)
- 02009024SICGENREL11R1 (DATA CENTER PRIMARIO MARGHERA - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO)
- 02009024SICGENREL12R1 (DATA CENTER PRIMARIO MARGHERA - FASCICOLO DELL'OPERA);

- 2) bando di gara;
- 3) disciplinare di gara (il presente documento);
- 4) modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
- 6) scheda 1) Domanda di partecipazione;
- 7) scheda 2) Modulo per autodichiarazione;
- 8) scheda 3) Modulo per autodichiarazione;
- 9) scheda 4) Modulo per autodichiarazione;
- 10) scheda 5) modulo per autodichiarazione;
- 11) schema di contratto;
- 12) codice etico;
- 13) modello organizzativo.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica: ufficio.protocollo@cavspa.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: cav@cert.cavspa.it almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte, mediante comunicazione al richiedente e, nello stesso giorno, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito *internet* aziendale: www.cavspa.it – voce “bandi” - sezione “appalti” – “CAV 08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Ai quesiti che perverranno oltre il termine sopra indicato non verrà data alcuna risposta.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cav@cert.cavspa.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, LOTTI, AMMONTARE, MANODOPERA

Oggetto dell'appalto. Formano oggetto del presente appalto le opere, le prestazioni e le forniture occorrenti per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia) di proprietà di CAV Spa, il tutto meglio illustrato nella documentazione di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto – parte prima (norme generali), nel Capitolato Speciale di Appalto – parte seconda (norme tecniche) e negli altri elaborati progettuali.

3.1 LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto. Come specificato nel provvedimento numero di protocollo 12008 dello 03/08/2018 (determina e proposta motivata del *Chief Technical Officer* disposto dell'amministratore delegato), "in conformità alle disposizioni stabilite dall'articolo 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si ritiene di non suddividere l'appalto dei lavori in lotti funzionali in quanto:

- i lavori richiedono una unicità di interventi ed inoltre l'affidamento ad un unico operatore economico consente di ottimizzare la gestione dell'appalto garantendo altresì univocità della responsabilità in capo allo stesso;
- l'importo dei lavori è tale da consentire l'accesso delle piccole e medie imprese, rispondendo alla finalità del citato articolo".

3.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto posto a base di gara è pari a € 309.987,17 di cui la somma di € 304.726,12 costituisce l'importo dei lavori e la somma di € 5.261,05 costituisce l'importo degli oneri per la sicurezza, come tali non soggetti a ribasso.

Tabella 1 – Ammontare dell'appalto

Importo dei lavori	€ 304.726,12
Importo oneri per l'attuazione della sicurezza (non ribassabile)	€ 5.261,05
Importo complessivo a base di appalto	€ 309.987,17

3.3 CATEGORIE

Categoria	Qualificazione obbligatoria (Si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente / scorporabile	Subappaltabile (si/no)

OG 11	SI Classifica I	€ 155.969,02	50,32 %	Prevalente	SI (nei limiti di legge)
OS 19	SI Classifica I	€ 154.018,15	49,68 %	Scorporabile	SI (nei limiti di legge)

Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 45454000-4. Per una puntuale descrizione delle attività in questione si rimanda ai documenti di progetto sopra indicati che, tutti allegati al presente disciplinare, ne formano parte integrante e sostanziale. Stipulazione del contratto: a *misura*. Si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Prima (norme generali).

3.4 MANODOPERA

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16 del Codice nell'importo a base di gara sono compresi i **costi della manodopera**, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 39.935,88 (pari al 13,11% dell'importo dei lavori), i quali sono stati determinati sulla base del prezzario 2017 ANAS Spa.

4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto nel suo complesso dura 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. È facoltà della stazione appaltante nei limiti di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice, di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, è facoltà del Direttore dei Lavori concedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, qualora in possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 80 del sopra citato decreto ed in possesso altresì degli ulteriori requisiti fissati dal bando di gara e dalla documentazione di gara ad esso allegata.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b), c), del Codice ovvero da una sub - associazione, nelle forme di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

Ai sensi dell'articolo 84 del Codice, gli operatori economici concorrenti dovranno possedere:

- attestazione di possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici OG 11 in classifica I in corso di validità e rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata;
- attestazione di possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici OS 19 in classifica I in corso di validità e rilasciata da una società organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato.

Per la comprova dei requisiti sopra indicati, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento dei medesimi.

A norma dell'articolo 92, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria

prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

A norma dell'articolo 92, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

A norma dell'articolo 92, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del Codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7-bis del Codice, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2 e 3, lettere b) e c), del Codice è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del citato

articolo o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice citato (consorzi stabili).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'articolo 61, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresе sia una sub – associazione, nelle forme di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresе (RTI) costituito oppure un'aggregazione di impresе di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

8. AVVALIMENTO

A norma dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento solo per soddisfare la richiesta del possesso dell'attestazione SOA OS19.

A norma dell'articolo 89, comma 11 del Codice e degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" è vietato, **a pena di esclusione**, il ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione SOA OG11 - classifica I (valore dell'opera superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere (cfr., Delibera ANAC n. 1334 del 20.12.2017).

Parimenti non sono avallabili:

- i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- il requisito di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Nota bene. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice, è ammesso il subappalto nei limiti di legge.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del Codice e degli articoli 1, comma 2, e 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016 per le opere di cui alla categoria OG11 (impianti tecnologici) l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere (detto importo, come indicato a pagina 6 del presente disciplinare di gara è pari ad € 155.969,02) e non può essere senza ragioni obiettive suddiviso. A norma dell'articolo 2, comma 2, ultima alinea, del decreto testé citato il limite sopra indicato non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del codice.

Come previsto dall'articolo 105, comma 4, lettera c), del Codice, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta la parti di lavoro o le parti di opere che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Non sussistendo le condizioni di cui all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (non si tratta di un appalto di lavori d'importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 né si tratta di un appalto di lavori che riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta.

Come previsto all'articolo 105, comma 7 dell'indicato decreto, l'affidatario dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni;
- al momento del deposito trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali ex articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i requisiti specifici.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i, nei casi stabiliti dall'articolo 105, comma 13, lettere a), b) e c), del Codice. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

In ipotesi diversa da quelle di cui all'articolo 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' vietato il subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lettera a), del Codice, qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Trattandosi di gara d'appalto sotto la soglia prevista dall'articolo 35, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice si richiederà al concorrente di fornire alla stazione appaltante, almeno 60 (sessanta) giorni prima della stipula del contratto, prova della insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice in capo al subappaltatore tramite inoltre alla stessa delle autodichiarazioni previste per legge.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nota bene: in caso di subappalto deve essere compilata la sezione D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI della parte II – Informazioni sull'Operatore Economico del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7 del Codice.

2. **A pena di esclusione; una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a/m bonifico bancario sul C/C numero: 100000005258, acceso presso INTESA SAN PAOLO – Agenzia n. 1 Venezia – Marghera (cod. ABI: 03069; cod. CAB: 02119; IBAN: IT19 1030 6902 1191 0000 0005 258 intestato a CAV Spa, bic: BCITITMM (da utilizzare per bonifici esteri), allegando la relativa ricevuta in originale del versamento/bonifico];

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere esplicita menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere, a pena di esclusione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio stabile e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017 dell'autorità medesima), in vigore dal 01.01.2018, rilevabili dal sito: <http://www.anticorruzione.it> nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, dev'essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni

feriali, escluso il sabato, orario 8:00 – 13:00, 14:00 – 17:00, presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante sito in via Bottenigo, 64/A, cap: 30175 – Venezia.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 27/11/2018** - termine di natura perentoria e per tanto previsto a **pena di esclusione** - esclusivamente all'indirizzo: Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A., Via Bottenigo, 64/A - CAP 30175 Venezia.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Come statuito dalla giurisprudenza amministrativa si precisa che "l'onere di sigillatura risulta integrato da una modalità di chiusura ermetica tale da assicurare l'integrità del plico ed impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità per cui tale adempimento è richiesto" (*ex multis* TAR Sicilia, Catania 30/2018).

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura: "CIG 7584420D5E. Procedura Aperta per "CAV 08/2018/L. Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)". NON APRIRE".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno 3 (tre) buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B – Offerta Tecnica"

"C - Offerta economica"

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, **pena l'irricevibilità**, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ivi compreso la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio comunicato del 30/03/2018, il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) dev'essere redatto, a norma dell'articolo 85, comma 1 del Codice, in forma elettronica, secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) redatto in forma elettronica dovrà essere trasmesso su supporto informatico (cd-rom o chiavetta) da inserire all'interno della busta A – documentazione amministrativa.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.cavspa.it> – voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)".

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre dev'essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. b), del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO

La busta A contiene la domanda di partecipazione, il Documento Unico di Gara Europea (DGUE), le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo - preferibilmente utilizzare il modello di cui all'allegata **scheda 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), aggregazione di imprese di rete, Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario". la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)", secondo quanto di seguito indicato.

Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio comunicato del 30 marzo 2018, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dev'essere redatto, a norma dell'articolo 85, comma 1 del Codice, in forma elettronica, secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" Il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), redatto in forma elettronica, dovrà essere trasmesso

su supporto informatico (*cd-rom* o chiavetta) da inserire all'interno della busta A – documentazione amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (vale quanto indicato al paragrafo 15.2);
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI (vale quanto indicato al paragrafo 15.2);
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare.

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) al decreto correttivo di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ciascun soggetto che compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'articolo 80, comma 5, lettere f-bis ed f-ter, del Codice – (cfr. **scheda 5**)].*

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE), da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Vale quanto indicato al paragrafo 15.2.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti proprie dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f-bis) ed f-ter), del Codice (l'operatore economico può preferibilmente utilizzare la **scheda 5** allegato al presente disciplinare di gara e messa a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)");
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (l'operatore economico può preferibilmente utilizzare la **scheda 1** e la **scheda 2** allegate al presente disciplinare di gara e messe a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)");
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto (l'operatore economico può preferibilmente utilizzare la **scheda 3** allegata al presente disciplinare di gara e messa a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)");
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *lavori/servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara (l'operatore economico può preferibilmente utilizzare la **scheda 3** allegata al presente disciplinare di gara e messa a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione

autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia));

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015 e reperibile nel profilo www.cavspa.it – voce “bandi” - sezione “appalti” – “CAV 08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (l'operatore economico può preferibilmente utilizzare la **scheda 3** allegata al presente disciplinare di gara e messa a disposizione su www.cavspa.it - voce “bandi” - sezione “appalti” – “CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)");

6. dichiara di accettare e conseguentemente di obbligarsi a rispettare le regole ed i precetti contenuti nel regolamento di organizzazione, gestione e controllo adottato da CAV Spa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (l'operatore economico può preferibilmente utilizzare la **scheda 3** allegata al presente disciplinare di gara e messa a disposizione su www.cavspa.it - voce “bandi” - sezione “appalti” – “CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)”).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice

(l'operatore economico può preferibilmente utilizzare la scheda 1 allegata al presente disciplinare di gara e messa a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)");

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice (l'operatore economico può preferibilmente utilizzare la **scheda 3** allegata al presente disciplinare di gara a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)");

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento (l'operatore economico può preferibilmente utilizzare la **scheda 3** allegata al presente disciplinare di gara e messa a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)").

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”:

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 *bis*, comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 2016, relativo al concorrente;

- in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

- in caso di subappalto anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici;

documento attestante la garanzia provvisoria per la somma di € 6.199,74 (pari al 2% dell'importo a base d'asta), fatte salve le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8 del Codice.

2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC comprovante l'avvenuto versamento del contributo di € 35,00;

3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (cfr. **scheda 4** allegata al presente disciplinare di gara e messa a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)").

Per i consorzi ordinari o Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE) già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE), in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (cfr. **scheda 4** allegata al presente disciplinare di gara e messa a disposizione su www.cavspa.it - voce "bandi" - sezione "appalti" – "CAV/08/2018/L Lavori per la realizzazione del nuovo *datacenter* presso la stazione autostradale di Padova Est e per l'adeguamento impiantistico e consolidamento infrastrutturale del *datacenter* della sede di Marghera (Venezia)").

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE) non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE) ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:





- **in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005;
- **in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. BUSTA B – OFFERTA TECNICA - CONTENUTO

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, 3 (tre) **relazioni tecniche**:

- prima relazione tecnica (relazione A) Modalità di gestione dei lavori finalizzate al miglioramento della qualità della gestione della commessa;
- seconda relazione tecnica (relazione B) Qualità e caratteristiche dei materiali – impianti elettrici e speciali, impianti meccanici;
- terza relazione tecnica (relazione C) Salute, sicurezza e ambiente.

Le relazioni contengono complessivamente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel successivo paragrafo 16.1, gli elementi indicati nel paragrafo 16.1.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

16.1. RELAZIONI TECNICHE

Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nei sub-elementi di valutazione, dovrà descrivere in 3 (tre) relazioni (una per ciascun criterio di valutazione A,B;C) le modalità di gestione dei lavori finalizzate al miglioramento della qualità della gestione della commessa, la qualità e le caratteristiche dei materiali – impianti elettrici e speciali, impianti meccanici – finalizzati al miglioramento della qualità e modalità, criteri e procedura, che intende mettere in atto in relazione alla tutela della salute, sicurezza del lavoro e politiche ambientali.

PRIMA RELAZIONE TECNICA (RELAZIONE A) (MODALITÀ DI GESTIONE DEI LAVORI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI GESTIONE DELLA COMMESSA) – punti 21

Modalità di gestione dei lavori finalizzate al miglioramento della qualità organizzativa, dell'assetto logistico e della struttura tecnica che si impegna a rispettare a mettere in atto e ad attivare in merito alle lavorazioni previste. Nella relazione dovranno essere specificamente riportate le figure professionali che faranno parte della struttura tecnico-organizzativa indicando le figure professionali di riferimento e le squadre operative. Fermo restando quanto previsto nei documenti progettuali con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi, in base ai seguenti subcriteri motivazionali:

a.1 Procedure esecutive dei principali interventi e attività di coordinamento da adottare con la stazione appaltante - punti 8.

- Modalità operative di svolgimento dei lavori, considerando altresì le criticità derivanti da

particolari condizioni dovute al mantenimento dell'operatività dell'immobile oggetto dell'intervento;

- Efficacia ed efficienza delle procedure di interfacciamento con la stazione appaltante, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza;

a.2) Struttura organizzativa e attrezzature - punti 7.

- Struttura organizzativa messa a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, con indicazione delle qualifiche professionali ed esperienze (con allegazione dei curriculum firmati);

- Attrezzatura, strumentazione, dotazioni tecnologiche e mezzi operativi che saranno impiegati per l'esecuzione dei lavori;

a.3) Piano di controllo - punti 6.

- "Piano di controllo" funzionale alla verifica della qualità dei materiali e all'esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi e procedure esecutive, in aderenza a quanto offerto dall'impresa.

SECONDA RELAZIONE TECNICA (RELAZIONE B) (QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, IMPIANTI MECCANICI) – punti 37.

Qualità e caratteristiche dei materiali – impianti elettrici e speciali e impianti meccanici – che l'impresa intende impiegare nell'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento della qualità degli elementi fondamentali del datacenter (impianto elettrico, impianto di rilevazione e spegnimento incendio, gruppo elettrogeno, condizionatori) con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi, in base ai seguenti criteri motivazionali:

b.1) Impianto elettrico – Corpi illuminati per illuminazione ordinaria e di sicurezza – punti 4.

- Qualità dei materiali che saranno impiegati con riferimento a efficienza energetica, durabilità degli apparecchi e certificazioni.

b.2) Impianto di rilevazione incendio – punti 5.

- Qualità e prestazioni dei materiali che saranno impiegati e tecnologia incorporata nella centrale di gestione incendi.

b.3) Gruppo elettrogeno - punti 8.

- Caratteristiche qualitative e prestazionali del gruppo elettrogeno, consumi e rumorosità.
- Tecnologia costruttiva dell'apparato, cablaggi interni ed esterni, pannello di controllo, isolamento.

b.4) Condizionatori di precisione e condensatori remoti - punti 7.

- Caratteristiche qualitative dei componenti utilizzati, capacità di raffreddamento, portata aria,



livello pressione e potenza sonora, assorbimento elettrico.

B5 Impianti di spegnimento a gas chimico – punti 5.

- Caratteristiche qualitative delle componenti dell'impianto, efficienza, prestazioni.

B6 Gruppi statici di continuità (UPS) – punti 8.

- Caratteristiche qualitative e prestazionali dell'UPS, qualità del *design* modulare;
- Tecnologia costruttiva dell'apparato, ingombri, affidabilità nel tempo, finestra di temperatura operativa, protezione sovraccarichi.

TERZA RELAZIONE TECNICA (RELAZIONE C) (SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE) – punti 17.

Misure, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto, anche oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro e per una gestione che consideri le politiche ambientali, con riferimento ai processi atti a minimizzare gli impatti mediante la riduzione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili e l'incremento del recupero dei rifiuti oltre a quanto previsto dal D.M. Ambiente del 11.10.2017, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi, in base ai seguenti criteri motivazionali.

c.1) Misure, criteri e procedure di sicurezza – punti 6.

- Misure, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto, anche oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, per garantire la salute dei lavoratori impegnati nei lavori e dei luoghi dove si andrà ad operare.

c.2) Certificazione OHSAS 18001 – 4.

- Possesso della certificazione OHSAS 18001 con allegazione di copia del relativo certificato. (In caso di ATI, al fine dell'assegnazione del sub-peso, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese).

c.3) Modalità di gestione rifiuti, materiali e macchinari che si intendono impiegare – punti 7.

- Procedure, protocolli e certificazioni adottate per approvvigionamento e gestione dei materiali, apparecchiature, macchinari conformi ai criteri ecologici anche in riferimento al loro ciclo di vita;
- Strategie di gestione e processi atti a minimizzare gli impatti ambientali.

Le relazioni dovranno essere così composte:

Relazione A) numero massimo facciate 20 in formato A4);

Relazione B) numero massimo facciate 25 in formato A4);

Relazione C) numero massimo facciate 15 in formato A4).

Per ciascuna relazione, le pagine (facciate) dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammesse anche pagine in formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle facciate. Il concorrente rimane tuttavia libero di fornire ogni altro elemento (disegni, fotografie, grafici, tabelle, *depliant*, ecc.), lo stesso ritenga utile ai fini della valutazione dell'offerta. Quanto proposto dal concorrente diventerà onere e obbligo contrattuale.

Ciascuna relazione dev'essere presentata in originale e dev'essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione delle schede di partecipazione; allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del firmatario/i in corso di validità.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**:

"Lista delle lavorazioni e delle forniture", già vidimato in ogni suo foglio dalla stazione appaltante e da utilizzare per la formulazione dell'offerta.

L'offerta economica risulterà dalla compilazione in ogni pagina ed in ogni sua parte dell'elaborato suddetto (**Lista delle lavorazioni e delle forniture**).

I prezzi unitari offerti dovranno essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza indicando in calce il prezzo complessivo offerto (al netto degli oneri per la sicurezza) ed il conseguente ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza).

L'elaborato "Lista delle lavorazione e delle forniture" dev'essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; l'elaborato può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata l'originale della procura o la copia conforme all'originale della medesima non che copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Nota bene. Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la lista delle lavorazioni e forniture deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

NOTA BENE



Secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 10 del Codice, si richiama la necessità di specificare da parte degli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**:

1) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice (c.d. oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa) (si veda la **lista delle lavorazioni e delle forniture**).

2) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice (si veda la **lista delle lavorazioni e delle forniture**).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice, secondo la ripartizione dei punteggi di seguito indicati di cui alla seguente tabella:

Tabella 6 - Ripartizione dei punteggi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	75
OFFERTA ECONOMICA	25
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna T della tabella (Certificazione OHSAS 18001), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Tabella 7 – tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A	Modalità di gestione	21	a.1) Procedure esecutive	8	



<p>dei lavori finalizzate al miglioramento della qualità della gestione della commessa</p>	<p>dei principali interventi e attività di coordinamento da adottare con la stazione appaltante</p> <ul style="list-style-type: none">- Modalità operative di svolgimento dei lavori, considerando altresì le criticità derivanti da particolari condizioni dovute al mantenimento dell'operatività dell'immobile oggetto dell'intervento;- Efficacia ed efficienza delle procedure di interfacciamento con la stazione appaltante, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza.		
	<p>a.2) Struttura organizzativa e attrezzature.</p> <ul style="list-style-type: none">- Struttura organizzativa messa a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, con indicazione delle qualifiche professionali ed esperienze (con allegazione dei curriculum firmati);- Attrezzatura,	7	



			strumentazione, dotazioni tecnologiche e mezzi operativi che saranno impiegati per l'esecuzione dei lavori;		
			a.3) Piano di controllo - "Piano di controllo" funzionale alla verifica della qualità dei materiali e all'esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi e procedure esecutive, in aderenza a quanto offerto dall'impresa.	6	
			b.1) Impianto elettrico – Corpi illuminati per illuminazione ordinaria e di sicurezza. - Qualità dei materiali che saranno impiegati con riferimento a efficienza energetica, durabilità degli apparecchi e certificazioni. -	4	
B	Qualità e caratteristiche dei materiali – impianti elettrici e speciali, impianti meccanici	37	b.2) Impianto di rilevazione incendio - Qualità e prestazioni dei materiali che saranno impiegati e tecnologia incorporata nella centrale di gestione incendi.	5	



		b.3) Gruppo elettrogeno - Caratteristiche qualitative e prestazionali del gruppo elettrogeno, consumi e rumorosità. - Tecnologia costruttiva dell'apparato, cablaggi interni ed esterni, pannello di controllo, isolamento.	8	
		b.4) Condizionatori di precisione e condensatori remoti - Caratteristiche qualitative dei componenti utilizzati, capacità di raffreddamento, portata aria, livello pressione e potenza sonora, assorbimento elettrico.	7	
		b.5) Impianti di spegnimento a gas chimico - Caratteristiche qualitative delle componenti dell'impianto, efficienza, prestazioni.	5	
		b.6) Gruppi statici di continuità (UPS) - Caratteristiche qualitative e prestazionali dell'UPS, qualità del design	8	



			modulare; - Tecnologia costruttiva dell'apparato, ingombri, affidabilità nel tempo, finestra di temperatura operativa, protezione sovraccarichi.		
C	Salute, sicurezza e ambiente	17	c.1) Misure, criteri e procedure di sicurezza - Misure, criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto, anche oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, per garantire la salute dei lavoratori impegnati nei lavori e dei luoghi dove si andrà ad operare.	6	
			c.2) Certificazione OHSAS 18001 - Possesso della certificazione OHSAS 18001 con allegazione di copia del relativo certificato. (In caso di ATI, al fine dell'assegnazione del sub-peso, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese).		4

			<p>c.3) Modalità di gestione rifiuti, materiali e macchinari che si intendono impiegare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedure, protocolli e certificazioni adottate per approvvigionamento e gestione dei materiali, apparecchiature, macchinari conformi ai criteri ecologici anche in riferimento al loro ciclo di vita; - Strategie di gestione e processi atti a minimizzare gli impatti ambientali. 			7
	TOTALE	75				

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascun degli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna D della tabella è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 come indicato nella seguente tabella

Tabella 8 - Gradi di preferenza:

Livello di preferenza	Grado
preferenza massima	= 6
preferenza grande	= 5
preferenza media	= 4
preferenza piccola	= 3

preferenza minima	= 2
nessuna preferenza (parità)	= 1

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo: si sommano i punteggi ottenuti e si trasforma in uno il punteggio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza. Tale sistema di attribuzione del punteggio potrà essere utilizzato solo qualora giungeranno presso la stazione appaltante, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, tre o più offerte. Nell'ipotesi contraria, la commissione procederà nel modo che segue. Ciascuno dei commissari, per ogni criterio di valutazione e sulla base dei criteri motivazionali di cui sopra, attribuirà in modo discrezionale un punteggio, variabile tra zero e uno. Le ragioni di tale attribuzione dovranno essere adeguatamente motivate da ciascun commissario di gara; la motivazione dovrà essere collegata ai criteri valutativi e motivazionali di cui alla tabella 8. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna T della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente o in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula bilineare.

$$C_i = (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i = (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

$X = 0,90$;

A_{max} = Valore del ribasso più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI (FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA)

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, per la formazione della graduatoria, procederà in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, utilizzando la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La così detta "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Non saranno considerate valide offerte incomplete, condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

Non saranno considerate valide offerte pari od in rialzo.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante (Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, Via Bottenigo, 64/A, cap: 30175, Venezia), il giorno **29/11/2018**, ore: **10:00**) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti e pubblicati sul sito informatico almeno 2 (due) giorni prima della data fissata (www.cavspa.it – voce "bandi" - sezione "appalti") Nel corso della prima seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1 del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: cassaforte.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e

altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è di nomina ministeriale. Viene nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9 del Codice. A tale fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "società trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta sempre pubblica, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Trova applicazione l'articolo 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP)-che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. b), del Codice-i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con il supporto della commissione qualora si avvalga di quest'ultima, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice- o il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del

sistema AVCpass. Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 effettuata per il tramite del sistema AVCpass, la tempistica della medesima dipenderà dal tempo impiegato dal su citato sistema nella messa a disposizione della stazione appaltante della documentazione a comprova dei requisiti. Nell'ipotesi in cui la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 sopra citato avvenga mediante la richiesta delle certificazioni od attestazioni agli enti competenti al loro rilascio, la tempistica della medesima dipenderà dai tempi di inoltro di detta documentazione da parte dei medesimi enti.

Con riferimento ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali (articolo 105, comma 6 del Codice) si evidenzia che la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante l'utilizzo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (compilazione dell'apposito riquadro del punto C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)). La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'articolo 80, comma 1, lett. f-bis), del Codice.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, 89 e 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 decreto legislativo 159/2011".

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario non abbia l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "*white list*") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ovvero sia in possesso della sola domanda di iscrizione, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare dovrà corrispondere all'importo del contratto. La polizza in questione deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, con sede in Venezia, via Bottenigo 64/A, che può essere contattata via *e-mail* all'indirizzo privacy@cavspa.it fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (nel seguito anche "Regolamento Privacy" o "GDPR").

Tipologie di dati personali raccolti

La Società raccoglie e tratta le seguenti categorie di dati personali:

- dati identificativi ed informazioni di contatto dei concorrenti e dei concorrenti aggiudicatari delle gare d'appalto;
- dati relativi alla posizione economica e fiscale, nonché dati bancari funzionali all'esecuzione della prestazione del contratto, dati relativi alle garanzie bancarie consegnate in esecuzione del contratto;
- dati giudiziari quali dati relativi a condanne penali e reati, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Finalità del trattamento



In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte da CAV Spa, si segnala che i dati personali dei concorrenti e dell'aggiudicatario potranno essere trattati:

- per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica ("Finalità di Legge");
- ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso ("Finalità Contrattuali");
- per far valere e difendere i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di recupero dei crediti ed anche attraverso terze parti e possono essere trattati per portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda divulgando e trasferendo i dati personali alla/e terza/e parte/i coinvolta/e ("Finalità di Legittimo Interesse");

Natura del conferimento e basi legali

Il trattamento dei dati personali dei concorrenti e del concorrente aggiudicatario per le Finalità Contrattuali di cui sopra è necessario al fine di adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dal contratto. Qualora il concorrente o il concorrente aggiudicatario non fornisca i dati personali necessari per le Finalità Contrattuali, non sarà possibile per la Società dare esecuzione al contratto.

Il trattamento dei dati personali per Finalità di Legge è necessario in quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da CAV potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Legittimo Interesse è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento Privacy per il perseguimento dell'interesse legittimo della Società che è equamente bilanciato con l'interesse del concorrente e del concorrente aggiudicatario, in quanto l'attività di trattamento dei dati personali è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni economiche richieste. Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo non è obbligatorio ed il concorrente o il concorrente aggiudicatario potranno opporsi a detto trattamento con le modalità di seguito descritte, ma qualora questi si opponesse a detto trattamento i suoi dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Legittimo Interesse a



meno che non venga individuato un legittimo interesse prevalente della Società o di difesa dei propri diritti in un procedimento giudiziario.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da CAV in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento *Privacy*.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di CAV Spa che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Società;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a CAV Spa in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (decreto legislativo Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico" e artt. 52 e 68, comma 3, del decreto legislativo Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.), potranno essere utilizzati da CAV Spa per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lett. b), e comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; nonché articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.cavspa.it, sezione "Società Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati personali non sono trasferiti a Paesi situati fuori dall'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti, come affermato in questa informativa. In ogni caso i seguenti termini di conservazione si applicheranno:

- i) per le Finalità Contrattuali e di Legittimo Interesse vengono conservati per un periodo pari alla durata del contratto (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile;
- ii) per le Finalità di Legge, i dati personali verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di volta in volta applicabile.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Il concorrente ed il concorrente aggiudicatario potranno, in ogni momento e gratuitamente, mandando una *e-mail* al seguente indirizzo: privacy@cavspa.it, esercitare i seguenti diritti:

- a) ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei dati, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione, aggiornamento o modifica;
- b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;
- c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento;
- d) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui: (i) contesti l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati; (ii) il trattamento sia illecito e il concorrente o il concorrente aggiudicatario



si opponga alla cancellazione dei propri dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti della Società per continuare il trattamento;

- e) opporsi al trattamento dei propri dati personali;
- f) chiedere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo;
- g) ottenere la portabilità dei propri dati;
- h) proporre un reclamo all'autorità garante competente ove ne ricorrano i presupposti.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è CAV Spa con sede legale in Via Bottenigo, 64/A, 30175 – Venezia.

Per l'esercizio dei diritti di cui di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento (UE) 2016/679 la società potrà essere contattata al seguente indirizzo: Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, via Bottenigo, 64/A, 30175 – Venezia o mandando una mail all'indirizzo: privacy@cavspa.it.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il responsabile della protezione dei dati personali nominato dalla Società ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@cavspa.it.

Chief Financial Officer

Giovanni Bordignon

AF/BR/JC/jc